

Assemblea Straordinaria Tiber Rowing Corte dei Conti



Il Giorno 15 novembre 2023, alle ore 18,00 presso la sede di Via Borgorose 15 in Roma, si riunisce l'assemblea straordinaria dei soci della asd 'Tiber Rowing Corte dei Conti' per decidere in merito a modifiche dello statuto e alla denominazione dell'associazione.

Presiede l'assemblea il presidente Giuseppe Viggiano che, accertata la presenza della totalità dei soci nomina quale segretario dell'assemblea Michela Daniele.

Il presidente prende la parola e relaziona i soci sulle attività svolte.

Al termine della relazione invita i soci a trattare gli argomenti all'ordine del giorno ovvero:

- primo punto la modifica della denominazione eliminando dalla denominazione le parole 'corte dei conti' denominandola quindi, Associazione Sportiva Dilettantistica "Tiber Rowing". L'assemblea approva la proposta all'unanimità
- secondo punto modifica dello statuto per adeguarlo alle normative vigenti e nello specifico propone:

la modifica dell'articolo 1 enunciando nello stesso, il rispetto dell'art. 36 del codice civile e dell'art. 6 del d.lgs. 36/2021.

La modifica dell'articolo 2 enunciando nello stesso, il rispetto dell'art. 8, 9 e 10 del d.lgs. 36/2021.

La modifica dell'articolo 9 prevedendo la redazione del bilancio entro il 31 dicembre di ogni anno decretando l'attività dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La modifica dell'articolo 11 specificando che l'assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario.

La modifica dell'articolo 14 prevedendo la possibilità di nomina di un revisore esterno.

Aggiungendo l'articolo 18 (norme di rinvio)

Al termine della discussione dei soci, il presidente legge il nuovo statuto contenente le modifiche discusse e mette al voto il nuovo statuto nel suo complesso.

L'assemblea approva all'unanimità tutte le modifiche proposte.

Non avendo null'altro da discutere l'assemblea viene chiusa alle ore 20,30.

Roma, 15 novembre 2023

Tiber Rowing Corte dei Conti
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede: Via Borgorose 15 - 00189 Roma
C.F. 97574150583

Il segretario

AGENZIA
DELLE
ENTRATE
REGIONALE
P. PROVINCIALE I
di ROMA
Ufficio
Trattamenti di
R. 1.3
1977-1981

N. 3797
Serie 3
Data - 7 DIC. 2023

REGISTRATO
CON FISCO
seute
DIRIG.





Statuto dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Tiber Rowing" Costituita

il 18 giugno 2009

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA.

Art. 1 - È costituita una Associazione Sportiva Dilettantistica (A.S.D.) e senza fini di lucro con la denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica Tiber Rowing" con sede legale in Via Borgorose 15, a Roma 00189. Adeguata ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, e dell'art. 6 del d.lgs. 36/2021, è retta dalle norme del presente statuto.

Art. 2 - L'Associazione, senza alcun indirizzo di carattere politico o religioso e senza scopo di lucro, ha come scopo lo sviluppo e il coordinamento della disciplina del canottaggio, della canoa e di tutte le attività culturali, formative e ricreative ad essi correlate sia con finalità di educazione fisica e formazione morale, che con finalità agonistiche e di diporto compresa l'attività didattica, collaborando con enti e istituzioni, nell'ambito pubblico e nell'ambito privato, sia per la difesa e la conservazione del territorio che per svolgere attività educativa e tutela del patrimonio ambientale e culturale.

Ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 36/2021, l'associazione non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Gli eventuali utili ed avanzi di gestione debbono essere tutti ed integralmente destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del d.lgs. 36/2021, ha per oggetto sociale l'esercizio in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza di attività sportive dilettantistiche.

L'Associazione persegue altri scopi particolari ma essenziali quali:

- La promozione di attività formative di conoscenza del canottaggio e della canoa presso scuole o istituti di qualsiasi tipo;
- Proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile;
- Allargare e completare gli orizzonti didattici di educatori ed operatori sociali e culturali affinché sappiano trasmettere l'amore per l'ambiente e per lo sport come un bene per la persona ed un valore sociale;
- Promuovere e favorire la diffusione del canottaggio e della canoa per le persone diversamente abili, utilizzando tutti gli accorgimenti necessari affinché tali attività includano fini terapeutici e pedagogici;
- Promuovere e favorire scambi di informazione di interesse comune tra gli associati e tra essi ed altri enti economici e finanziari in Italia e all'estero;
- Fornire sostegno e consulenza tecnica specializzata a qualunque tipo di atleta, con indicazioni specifiche per l'allenamento atletico e la pratica sportiva individuale o di squadra;
- La promozione di pratiche e attività atte a permettere a qualunque sportivo il raggiungimento ed il mantenimento di una condizione fisica ottimale;
- Tutelare gli interessi morali, professionali e giuridici dei propri associati;
- Svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'Associazione si propone.

L'associazione potrà, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 36/2021, esercitare attività diverse da quelle principali a carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente e osservando le normative amministrative e fiscali vigenti, al fine di reperire fondi necessari al raggiungimento delle proprie finalità.

L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le norme di cui al presente Statuto ed agli eventuali Regolamenti che potranno essere emanati.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme e direttive del Comitato internazionale olimpico (CIO), del Comitato olimpico nazionale (Coni), delle Federazione Sportive Internazionali e Nazionali. Si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione cui è affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate. Per le discipline riconosciute esclusivamente dal Dipartimento dello Sport provvederà ad inoltrare domanda di riconoscimento direttamente a quest'ultimo.

L'associazione adotta le disposizioni emanate dagli Organismi Affiliati (FSN, DSA, EPS) per il contrasto alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/21.

L'associazione tramite l'affiliazione chiederà l'iscrizione nel Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche al fine di certificare la propria natura dilettantistica per tutti gli effetti che l'ordinamento attribuisce a tale qualifica.

Art. 3 - L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta soltanto con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati. È facoltà del Consiglio Direttivo di deliberare nell'interesse sociale l'adesione dell'Associazione ad organismi federali, regionali e nazionali.

Art. 4 - I colori sociali sono: blu e arancio.

FREQUENTATORI

Art. 5 - Soci:

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione i cittadini Italiani e stranieri di ambo i sessi. I Soci possono appartenere alle seguenti categorie: Fondatori, Onorari ed Ordinari. I Soci all'interno dell'Associazione godono di eguali diritti.

- **Soci Fondatori** sono coloro che, entrando nella Associazione, versano una quota una tantum a fondo perduto, che non può essere ceduta a terzi, e partecipano alla costituzione dell'Associazione. - **Soci Onorari** sono coloro che, per meriti particolari, su proposta del Consiglio Direttivo, vengono riconosciuti tali dall'Assemblea Generale dei Soci con votazione a maggioranza. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

- **Soci Ordinari** sono ammessi a far parte dell'Associazione secondo le norme stabilite dal presente Statuto. Essi pagano una tassa di iscrizione ed una quota annuale.

L'associazione adotta i principi di democraticità e garantisce la piena uguaglianza dei diritti a tutti i soci anche ai fini dell'esercizio del diritto di voto in assemblea e della elettività alle cariche sociali. Non è possibile alcuna differenza tra i soci, anche qualora venissero istituite categorie diverse per attribuire qualifiche particolari quali ad esempio: socio fondatore, socio sportivo, etc.

I soci hanno diritto a:

1. Partecipare alla vita associativa;

- 
2. Esercitare il proprio voto durante le assemblee ordinarie e straordinarie, qualunque sia l'ordine del giorno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

In caso di soci minorenni il voto sarà esercitato in assemblea dal genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

3. Candidarsi alle cariche elettive previste dallo statuto al raggiungimento della maggiore età;
4. Frequentare la sede sociale e ogni altra struttura dell'associazione;

Il diritto di voto nelle assemblee viene acquisito dal socio decorsi 90 giorni dalla data della delibera di ammissione del Consiglio Direttivo.

I soci non in regola con il versamento delle quote associative e quelli destinatari di provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione alla data di svolgimento dell'assemblea, ordinaria o straordinaria dei soci, non possono partecipare all'assemblea né esercitare il diritto di voto.

Art. 5.1- Doveri dei soci

I soci, anche minori, hanno il dovere di versare le quote associative alla data di scadenza prevista dall'assemblea o dal consiglio direttivo, nonché di rispettare le norme statutarie, i regolamenti dell'associazione e ogni delibera assunta dal consiglio direttivo.

Art. 5.2 Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all'associazione in caso di recesso o di esclusione.

Art 5.3 - Recesso

Il socio è libero di recedere dall'associazione previa comunicazione al Consiglio Direttivo.

Il recesso decorrerà dalla data di scadenza dell'esercizio sociale.

Il socio è obbligato a versare le quote associative deliberate dall'assemblea fino alla data di decorrenza del recesso.

Art. 6 - Atleti:

Gli Atleti sono coloro i quali, pur non essendo Soci, praticano una disciplina sportiva fra quelle indicate dall'associazione e che, essendo tesserati, si obbligano a frequentare per l'anno sociale in corso gli allenamenti ad essi riservati ed a partecipare con i colori sociali alle competizioni selezionate dall'associazione. Pagano una iscrizione annuale ed hanno il diritto di frequentare la sede sociale e far uso delle imbarcazioni sociali, degli impianti e delle attrezzature durante dette attività impegnandosi ad uniformarsi a tutte le disposizioni dello Statuto, dei Regolamenti interni dell'associazione e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché alle normative in essere della Federazione Sportiva di appartenenza.

QUOTE SOCIALI

Art. 7 - Ciascun Socio o Atleta è tenuto a versare annualmente la quota sociale stabilita, per ogni singola categoria, dal Consiglio Direttivo, nei termini e nell'entità da essa indicati.

Il mancato pagamento delle quote sociali oltre tre mesi dalla scadenza comporterà la decadenza del Socio/Atleta inadempiente.

La quota è nominativa e non è ammesso il suo trasferimento ad altra persona.

Le quote associative, sia in ingresso che annuale, in nessun caso possono essere restituite ai soci.





ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 8 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali dei Soci e degli Atleti;
 - quote sociali dei Soci;
 - quote di Enti pubblici e privati a puro titolo di liberalità;
 - introiti da sottoscrizioni o raccolte occasionali;
 - introiti da eventuali ed occasionali attività commerciali esercitate;
 - quote di iscrizione alle manifestazioni sportive o ad attività speciali organizzate dall'Associazione.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette ma devono essere utilizzate ai soli fini delle attività sportive.

L'anno sociale si identifica con l'esercizio sociale che va dal 1° Settembre di ogni anno al 31 Agosto dell'anno successivo.

RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 9 - Il rendiconto economico e finanziario comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al successivo 31 dicembre, secondo quanto disposto dall'art. 15.

Predisposto dal Consiglio Direttivo, viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo 31 dicembre.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere, accanto all'attività istituzionale.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - Sono Organi dell'Associazione:

- Il **Presidente**
 - L'**Assemblea** composta dai Soci Fondatori, Soci Onorari e Soci Ordinari
 - Il **Consiglio Direttivo** composto da 5 Soci: Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Consigliere e Segretari
 - Il **Collegio dei Proviviri** composto da 3 Soci
 - Il **Collegio dei Revisori dei Conti** composto da 1 Socio e 2 Soci supplenti (qualora si voglia istituire in considerazione delle dimensioni della ASD. Si precisa che non è un organo obbligatorio)
- Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.

L'ASSEMBLEA

Art. 11 - Alle Assemblee partecipano i Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. L'Assemblea è convocata in seduta Ordinaria o Straordinaria dal Consiglio Direttivo con avviso spedito ai soci (anche via e-mail) e affisso presso la sede sportiva (palestra), almeno 10 giorni prima della data di celebrazione. L'**Assemblea Ordinaria** è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, ed è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando sia presente o rappresentato almeno un terzo dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea Ordinaria potrà anche deliberare relativamente ai seguenti punti:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- approvare i programmi delle attività da svolgere;

decidere su altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenesse opportuno sottoporre all'assemblea e su eventuali proposte, scritte e motivate, presentate dai Soci. L'Assemblea Ordinaria è competente a decidere, in secondo grado, sui provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri. Per la validità delle decisioni assembleari in materia disciplinare è richiesto il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto presenti in Assemblea.

L'Assemblea Ordinaria Elettiva per il rinnovo delle cariche sociali è convocata ogni quattro anni. Le elezioni si svolgono con votazioni separate a scrutinio palese ad alzata di mano, a meno di una richiesta formale da parte del Direttivo, per eleggere:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- un componente del Consiglio Direttivo-Consigliere
- Il Collegio dei Probiviri
- il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore unico.

Le delibere sono adottate con la maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata dal Consiglio Direttivo ogni qual volta questo lo ritenga opportuno, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione e l'ordine del giorno. Tale avviso deve essere spedito ai soci via a-mail o con posta certificata PEC e affisso nella sede sportiva (palestra) almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'Assemblea Generale Straordinaria può essere convocata anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto con indicazione degli argomenti da portare all'ordine del giorno. In tal caso il Consiglio Direttivo provvederà alla convocazione entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. L'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta. In Seconda convocazione l'Assemblea Generale Straordinaria è regolarmente costituita quando sia presente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e delibera 2/3.

L'Assemblea Generale straordinaria deve essere convocata con le modalità e nel rispetto delle formalità stabilite sopra, per deliberare:

- lo scioglimento dell'Associazione; - le modifiche dello Statuto sociale;
- la ricostituzione degli organi in caso di loro decadenza.

Ad ogni singolo Socio è attribuito un voto e può farsi rappresentare da altro Socio purché avente diritto di voto. Un Socio non può essere portatore di più di una delega. L'Assemblea è presieduta da un Presidente nominato dai presenti. La stessa, nomina il Segretario ed eventualmente gli scrutatori. Delle riunioni delle Assemblee il segretario redige il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il Presidente dell'assemblea è tenuto a constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe, del diritto di intervento e di voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 12 - Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vicepresidente;
- Segretario; -
- Tesoriere.
- Consigliere

Nel caso di dimissioni del Presidente o dimissioni contemporanee di almeno tre Consiglieri, l'intero Consiglio si intende decaduto e si procede, entro due mesi, alla elezione del Presidente e dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo. Il Presidente ed il Consiglio, comunque, restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e del nuovo Consiglio Direttivo.

Salvo quanto previsto al comma precedente, nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più componenti del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con i primi dei non eletti. In caso diverso dovrà essere celebrata l'Assemblea straordinaria elettiva. In ogni caso i nuovi consiglieri rimangono in carica fino allo scadere del mandato in corso.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti.

Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima FSN, DSA, EPS, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo riterrà opportuno. Il Consiglio Direttivo si riunisce un minimo di tre volte all'anno.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con l'intervento della metà più uno dei consiglieri. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione. Presiede il Consiglio Direttivo, nel quale ha voto decisivo in caso di parità.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, assumendone i poteri nel caso di impedimento od assenza per non più di tre mesi di questo.

Al Consiglio Direttivo compete la gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione e possono farne parte solo i soci che non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima

Tra l'altro il Consiglio è competente a:

- eseguire le delibere assunte dall'Assemblea ed attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dalla stessa Assemblea;
- emanare i Regolamenti interni e attuativi dello Statuto per lo svolgimento delle attività sociali; - amministrare il patrimonio sociale;
- gestire l'Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea e degli altri organi sociali;
- rendere esecutivi i provvedimenti disciplinari emanati dal Collegio dei Probiviri.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 13 - Il Collegio dei Probiviri si compone di 3 membri eletti all'Assemblea dei Soci che possono essere rieletti; Il Collegio dei Probiviri instaura ed istruisce, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo o anche di un Socio, le procedure a carico dei Soci che commettono azioni che costituiscano ostacolo o detrimento al buon andamento dell'Associazione, o che, in genere, contravvengano alle norme dello Statuto sociale. Completata l'istruttoria, esperita previo un esame dei fatti contestati, e sentiti gli interessati, i quali potranno presentare documenti e memorie, il Collegio dei Probiviri emetterà la propria decisione sul merito della questione oggetto del procedimento precisando altresì, nel caso che venga riconosciuta la responsabilità del Socio, la gravità dell'infrazione e determinando l'eventuale sanzione. Detta decisione sarà trasmessa dal Segretario del Collegio al Consiglio Direttivo, il quale infliggerà la sanzione e ne curerà l'esecuzione. I provvedimenti disciplinari emessi dal Collegio dei Probiviri potranno, su richiesta del destinatario del provvedimento essere sottoposti al giudizio dell'Assemblea Ordinaria convocata appositamente.



COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - REVISORE UNICO

Art. 14 - I Revisori sono in numero di uno effettivo e due supplenti, eletti dall'Assemblea, durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il Revisore dei Conti ha il compito di controllare la perfetta tenuta di tutti i libri sociali. Inoltre, verifica che siano rispettate le disposizioni dello Statuto. Indice l'Assemblea Generale in caso di vacanza del Consiglio Direttivo.

L'assemblea dei soci qualora lo ritenga necessario, al fine di garantire il buon funzionamento dell'Associazione, può istituire un organo con funzioni di controllo contabile che potrà essere organizzato in forma collegiale, Collegio dei Revisori, ovvero in forma monocratica, Revisore contabile, a seconda delle necessità e delle dimensioni dell'Associazione medesima.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri, scelti anche tra non soci, in possesso di requisiti professionali tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito. Dura in carica quattro anni e può essere rieletto. L'assemblea dei soci provvede anche alla nomina del Presidente.

Il Revisore Contabile, scelto anche tra non soci in possesso di requisiti professionali, tali da consentire di adempiere al meglio al proprio compito dura in carica quattro anni e può essere rieletto.

All'organo di controllo è affidato il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare deve vigilare affinché la gestione amministrativa, contabile, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione sia correttamente impostata al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, oltre che conforme al dettaglio legislativo. L'organo di controllo, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la convocazione dell'assemblea dei soci.

L'organo di controllo si riunisce periodicamente per le verifiche contabili e amministrative, nonché tutte le volte che lo ritiene opportuno su istanza del Presidente: per ciascuna riunione viene redatto un apposito verbale, trascritto nell'apposito Libro

ANNO SOCIALE ED ECONOMICO

Art. 15 - L'anno sociale ed economico-finanziario decorrono dal 1° gennaio al successivo 31 dicembre.

Eventuali avanzi di gestione o utili relativi ad attività commerciali occasionalmente esercitate, dovranno essere reinvestiti nelle attività istituzionali dell'Associazione. In ogni caso, gli avanzi di gestione non potranno essere distribuiti tra i soci.

SCIoglimento

Art. 16 - La durata dell'Associazione è illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato solo da un'Assemblea Straordinaria convocata a questo preciso scopo con avviso sull'albo sociale e spedito ai Soci (anche via e-mail) almeno tre mesi prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Tale Assemblea sarà valida solo nel caso in cui siano presenti almeno i due terzi dei Soci aventi diritto al voto e la deliberazione di scioglimento sarà valida solo se avrà ottenuto i voti favorevoli di almeno tre quarti dei presenti. L'Assemblea che avrà deliberato lo scioglimento dell'Associazione delibererà anche circa la liquidazione e la devoluzione delle attività sociali e nominerà i liquidatori. E' fatto obbligo di devolvere il patrimonio ai soli fini sportivi.

CONTROVERSIE

Art. 17 - Ogni controversia che possa incorrere tra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente all'attività sociale, sarà demandata al giudizio del Collegio dei Probiviri con le modalità indicate all'art. 11 del presente Statuto

Qualora le decisioni del Collegio dei Probiviri comportino provvedimenti disciplinari, questi sono appellabili innanzi all'Assemblea Ordinaria. Il provvedimento disciplinare eventualmente convalidato dall'Assemblea è inappellabile.

L'inottemperanza alle decisioni del Collegio, così come l'azione davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l'esclusione dall'Associazione del/i Soci inadempienti

G. Vir

NORME DI RINVIO

Art. 18 - Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento allo statuto e ai regolamenti del CONI, del CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate riconosciuti dal CONI a cui l'associazione stessa risulta affiliata nonché le disposizioni di legge vigenti in materia di associazioni e persone giuridiche private ed in subordine alle norme del codice civile.

Su espresso mandato assembleare si dichiara come integralmente recepita ed approvata ogni variazione che il CONI, le FSN, EPS e DSA alle quali l'Associazione Sportiva Dilettantistica è affiliata possano apportare in futuro ai loro Statuti ed ai Regolamenti, nella certezza che detta variazione è in armonia con le vigenti leggi dello Stato.

Il presente Statuto è redatto per scrittura privata da registrare a taxa fissa secondo il disposto dell'art. 1 D.Lgs. 460 del 4 dicembre 1997 ed è esente da bollo ai sensi di quanto previsto dal comma 646 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al decreto del presidente della repubblica 26/10/1972 n. 642

Roma , 1 dicembre 2023



il Presidente
Tiber Rowing Corte dei Conti
Associazione Sportiva Dilettantistica
Sede legale: Via Borgorose 15 - 00189 Roma
C.F. 97574150583